



VERBALE N. 23/2018

COMUNE DI POGGIO RENATICO
PROVINCIA DI FERRARA

PARERI

ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 239 - 1° COMMA LETT. B) - D.LGS. N. 267/00,

Proposta di Deliberazione
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: 4^ VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2018-2020. APPLICAZIONE QUOTA DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017 DISPONIBILE A SPESE D'INVESTIMENTO.

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

Richiamato l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede :

- al comma 1, lettera b.1), che l'organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- al comma 1-bis), che nei pareri venga *“espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”*;

Carli

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL - parte seconda “Ordinamento finanziario e contabile” che detta le norme per la gestione finanziaria e contabile degli enti locali ed in particolare l'art. 175 “Variazioni al bilancio di Previsione ed al piano esecutivo di gestione” il quale:

- al comma 1 sancisce che *“Il bilancio di previsione può subire variazioni di competenza e di cassa nel corso dell'esercizio sia nella parte prima, relativa alle entrate, sia nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento”*;
- al comma 2 sancisce che: *“le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater”*
- al comma 3 sancisce che: *“le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:*
 - a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
 - b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a

zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente”.

Esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, che sarà approvata nel prossimo Consiglio Comunale entro il 30 novembre 2018, completa dell'elenco delle variazioni di bilancio triennio 2018-2020 da apportare e degli altri allegati;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di comunale di contabilità;

VISTO

- l'analisi svolta dagli uffici comunali relativamente alle entrate e spese assegnate con il Peg 2018-2020, coadiuvati dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'ente, dalla quale è emersa la necessità di apportare alcune variazioni al bilancio 2018-2020;
- la proposte di deliberazione di cui all'oggetto comprensiva delle variazioni da apportare al bilancio di previsione triennio 2018-2020, al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio 2018, che appaiono congrue e attendibili a livello previsionale sulla base della comunicazione delle spettanze erariali, e delle previsioni di accertamenti ad oggi risultanti nel bilancio 2018 sul fronte delle entrate, nonché congrue a livello di modifiche alle missioni e programmi di spesa evidenziati nello schema di variazioni proposte, viste le motivazioni citate negli allegati alla proposta di deliberazione, il tutto nel rispetto del pareggio di bilancio 2018-2020 a livello previsionale;
- che il bilancio 2018-2020, risulta in equilibrio a seguito dell'approvazione delle variazioni di bilancio di cui alla proposta di delibera in oggetto;
- che i dati al momento conosciuti della gestione dell'esercizio finanziario 2018, a seguito delle variazioni apportate al bilancio 2018-2020 con le deliberazioni approvate fino ad oggi, compresa la proposta di cui all'oggetto, non fanno prevedere né un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza né della gestione dei residui, né squilibri di cassa;
- La Circolare del MEF n. 25 del 3 ottobre 2018, recante modifiche alla Circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, ha fornito chiarimenti in materia di pareggio di bilancio 2018-2020 per gli enti territoriali, in armonia con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, dispone che *“...le città metropolitane, le province e i comuni, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Conseguentemente, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.”*

Carli

- l'aggiornamento del prospetto del pareggio di bilancio 2018-2020 modificato a seguito delle variazioni di bilancio in oggetto, dalla quale si evince il rispetto a livello previsionale dei saldi di finanza pubblica per il triennio 2018-2020, visti anche gli spazi acquisiti dall'ente tramite il patto di solidarietà nazionale "verticale" e vista l'applicazione della Circolare del Mef n. 25 del 03/10/2018 in merito agli utilizzi dell'avanzo di amministrazione a spese d'investimento conteggiabile utilmente tra le entrate finali utili al rispetto del pareggio di bilancio 2018, al netto tuttavia degli spazi già concessi dal patto di solidarietà nazionale;
- Che le opere pubbliche inserite nella proposta di variazione al bilancio 2018, risultano singolarmente di importo inferiore a € 100.000,00 e pertanto non è necessario provvedere all'adeguamento del Piano triennale dei lavori pubblici 2018-2020;
- Che l'applicazione al bilancio 2018 di parte dell'avanzo di amministrazione disponibile per € 122.460,00 da utilizzare per investimenti 2018 è congruo e rispettoso di quanto definito in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2017 avvenuto con deliberazione del C.C. n. 11 del 27/04/2018, con riferimento alla quota ancora disponibile e destinate alle spese d'investimento dell'avanzo medesimo;
- Che la Giunta Comunale procederà a seguito dell'approvazione della delibera di cui all'oggetto, all'approvazione delle variazioni da apportare agli stanziamenti di competenza dei competenti capitoli di entrata e spesa del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020, con le medesime risultanze totali della delibera in oggetto, ma disaggregate in diversi capitoli.
- Che la Giunta Comunale apporterà, successivamente all'adozione della delibera di cui all'oggetto, le necessarie variazioni alle dotazioni di cassa.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta in oggetto e relativi allegati.

li, 14/11/2018

IL REVISORE UNICO
(Dott. Ruggero Corbi)

